

Prot.n. 2610/16

Roma, 22 settembre 2016

Alle ASA aventi diritto al voto  
Ai Delegati Atleti  
Ai Delegati Tecnici  
Loro Sedi

## **ASSEMBLEA NAZIONALE GENERALE ORDINARIA ELETTIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA**

Roma, 22 ottobre 2016

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Si comunica che con delibera del Consiglio Federale del 16 settembre 2016 è indetta l'Assemblea Nazionale Generale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Danza Sportiva, il giorno **sabato 22 ottobre 2016** presso l'Aula Magna, Aula TL e Sala "Aeroporto" della facoltà di Economia dell'**Università di Tor Vergata di ROMA (via Columbia, 2 - ROMA)** con inizio alle ore 11,00 in prima convocazione ed alle ore 13,00 in seconda convocazione.

L'Assemblea avrà il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Saluto del Presidente;
2. Presa d'atto del verbale della Commissione Verifica Poteri e apertura dell'assemblea;
3. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza;
4. Risoluzione di eventuali contestazioni;
5. Verifica bilancio programmatico quadriennio 2013/2016
6. Presentazione delle candidature;
7. Elezione, con votazioni separate, dei componenti delle cariche federali nel seguente ordine:
  - Elezione del Presidente Federale;
  - Elezione dei Componenti il Consiglio Federale;
  - Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Presentazione programmi di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio 2017/2020.

### **Verifica poteri**

Le operazioni di verifica poteri vengono effettuate dalla apposita commissione presso i locali in cui si svolgerà l'assemblea, con i seguenti orari:

**SABATO 22 OTTOBRE 2016 - DALLE ORE 08.30**

### **Validità**

L'Assemblea Nazionale Generale Ordinaria Elettiva in prima convocazione è valida con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

### **Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto**

La partecipazione e il diritto al voto sono disciplinati dagli artt. 15, 21, 22 e 23 del vigente Statuto Federale.

L'Assemblea Nazionale è composta:

- a) dai Presidenti delle ASA affiliate aventi diritto a voto (o da loro delegati);

- b) dai rappresentanti degli atleti, eletti su base regionale dalle rispettive assemblee di categoria;
- c) dai rappresentanti dei tecnici, eletti su base regionale dalle rispettive assemblee di categoria.

Hanno diritto di voto

- gli affiliati (ASA) che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese in tale periodo abbiano effettivamente svolto attività federale con carattere di continuità, potendo dimostrare la partecipazione di propri atleti ad almeno una competizione ufficiale organizzata dalla FIDS ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.
- i rappresentanti di atleti e tecnici eletti su base regionale nelle rispettive assemblee di categoria.

Possono partecipare inoltre, senza diritto a voto, i soggetti di cui all'art.23 del vigente Statuto Federale.

### **Deleghe**

Il rilascio di delega è disciplinato dall'art. 24 del vigente Statuto Federale.

I Presidenti delle ASA possono conferire:

**DELEGA INTERNA** ad un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa ASA regolarmente tesserato alla FIDS (purché non tesserato come atleta o tecnico);

**DELEGA ESTERNA** ad un altro affiliato avente diritto di voto purché avente sede nella regione.

Il Presidente o legale rappresentante dell'affiliato, ovvero il dirigente da questi delegato, può rappresentare in Assemblea per delega un massimo di n. 5 (cinque) ASA oltre la propria.

La delega, redatta in forma scritta e su apposito modulo allegato alla presente, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea, deve recare l'indicazione espressa della carica sociale ricoperta dal soggetto delegato, e va consegnata in originale in sede di Verifica Poteri.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee regionali di categoria devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.

### **Candidature**

La presentazione delle Candidature è regolata dall'art. 81 del vigente Statuto Federale.

In particolare, le candidature devono pervenire, sottoscritte in originale, **entro le ore 17,00 di giovedì 6 ottobre 2016** alla Segreteria Generale con le seguenti modalità:

- a) consegna a mano, nelle ore d'ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo generale;
- b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna.

La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita in data anteriore.

L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 78 del vigente Statuto Federale.

Inoltre, i dirigenti di ASA, devono dichiarare l'impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale, mediante la frequenza di almeno un corso organizzato dalla Federazione o dal CONI.

La Segreteria Generale provvede alla compilazione di apposite liste delle candidature ritualmente proposte, suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine alfabetico, dando ad esse adeguata pubblicità a norma dei regolamenti federali.

Non è consentita la presentazione della candidatura per più di una carica elettiva.

La candidatura per la elezione a Consigliere per la componente atleta o tecnico all'Assemblea Nazionale può essere presentata per una sola delle due componenti.

La candidatura per la elezione a Consigliere Federale per la componente affiliati all'Assemblea Nazionale è esclusa per coloro che risultino tesserati per la componente atleti o tecnici.

### **Requisiti di eleggibilità ed incompatibilità**

I requisiti di eleggibilità e le incompatibilità, sono specificati dagli artt. 78 e 79 dello Statuto federale che di seguito si riportano:

#### *Articolo 78 - Requisiti di eleggibilità*

1. Per essere eletti alle cariche federali previste dal presente Statuto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) maggiore età;
  - c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - d) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiore ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
  - f) per atleti e tecnici, essere attualmente in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla data di celebrazione dell'Assemblea, potendo vantare la partecipazione ad almeno un Campionato Italiano in una delle discipline federali.
  - g) essere regolarmente tesserato, ovvero presentare domanda di tesseramento contestualmente alla presentazione della candidatura.
2. Sono ineleggibili alle cariche federali:
  - tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale o professionale direttamente collegata alla gestione della FIDS;
  - quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
3. Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) e che siano iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, anche se non tesserati.
4. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
5. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, accertato successivamente all'elezione ovvero il venire meno di anche uno solo di tali requisiti nel corso del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica.
6. I requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d) , e) e g) del precedente comma 1 sono necessari anche per la nomina alle cariche federali.

#### *Articolo 79 – Incompatibilità*

1. La carica di componente degli organi centrali o periferici è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale o periferica.
2. Le cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Revisore Conti e di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica, federale o presso società sportive affiliate, elettiva o di nomina, centrale o periferica, nell'ambito della FIDS.
3. La carica di Presidente Federale e di consigliere federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4. Sono incompatibili con le cariche federali elettive le qualifiche di insegnante tecnico, di arbitro, di ufficiale di gara, di componente della giuria di gara, compreso il presidente della stessa qualora detti soggetti siano in servizio continuativo.
5. E' incompatibile l'esercizio contestuale, ancorché svolto in diverse circoscrizioni territoriali, della qualifica di tecnico e di quella di Ufficiale di Gara. Il Regolamento del Settore Tecnico ed il Regolamento del Settore Arbitrale Federale stabiliscono i criteri e le modalità di inquadramento dei tesserati rispettivamente come Tecnici o come Ufficiali di gara e dettano inoltre le regole per la permanenza o per il passaggio dall'uno all'altro status, passaggio che determina la rinuncia di diritto al precedente status.
6. Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dall'ultima carica assunta.
9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni.

### **Modalità di elezione**

Le modalità di Elezione del Presidente Federale e dei Componenti il Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono regolate dagli artt. 36, 30 e 39 dello Statuto Federale vigente.

Il Presidente è eletto da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale Generale.

I Consiglieri Federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti, e precisamente:

- sette consiglieri tra i candidati degli affiliati sono eletti dai rappresentanti degli affiliati;
- due consiglieri, tra i quali un uomo e una donna, tra i candidati degli atleti sono eletti dai Delegati della componente Atleti;
- un consigliere tra i candidati dei tecnici è eletto dai Delegati della componente Tecnici.

Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale Generale.

Le relative votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

### **Allegati**

Si uniscono al presente Avviso di Convocazione i seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- 1) Elenco degli aventi diritto al voto (affiliati, delegati atleti, delegati tecnici);
- 2) Modulo per la presentazione della candidatura.

### **Invito a partecipare e modulo per il rilascio della delega**

Gli affiliati aventi diritto al voto ricevono in data odierna l'invito a partecipare all'Assemblea Nazionale Generale Ordinaria Elettiva e il modulo per il rilascio della delega al proprio indirizzo email, comunicato in sede di affiliazione e verificabile nella propria area riservata.

In caso di mancata ricezione contattare la Segreteria Generale all'indirizzo: [info@fids.it](mailto:info@fids.it).

Il Presidente Federale  
Cav. Christian ZAMBLERA

